



Comune di Domanico

Provincia di Cosenza

Deliberazione in Copia della Giunta

Delibera n° 39 del 07/07/2022

OGGETTO:

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022/2024 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI

L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di luglio alle ore 14:10 nella preposta sala delle adunanze, convocata nei previsti modi la Giunta si è riunita con la presenza dei Signori:

Carica	Nominativ	Presente
Sindaco	Arch. Gianfranco Segreti Bruno	✘
Assessore	Perricone Andrea Eugenio	✘
Assessore	Marino Francesco	—

Presenti: 2

Partecipa alla riunione il segretario Comunale D.ssa Falvo Maria Rosa che provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Arch. Gianfranco Segreti Bruno

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75:

«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;

Viste in tal senso le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

Visto il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) che, all'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionali per i Comuni, prevedendo il superamento del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale. L'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, prevedeva un Decreto attuativo per l'individuazione: I) dei criteri di sostenibilità finanziaria; II) della decorrenza della nuova disciplina. Il Decreto attuativo (D.M. 17 marzo 2020) è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 27 aprile 2020 ed ha fissato la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzione dei Comuni al 20 aprile 2020. Ad esso ha fatto seguito l'emanazione della Circolare Interministeriale 13 maggio 2020, pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 226 dell'11/09/2020, contenente alcuni essenziali indirizzi applicativi;

Che secondo la nuova disciplina, come chiarito dalla menzionata Circolare, a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione (vedasi parere emesso delibera n. 111 del 2020 dalla Corte dei conti sezione regionale per il controllo della Campania), nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale di cui all'art. 5 del D.M. 17 marzo 2020, Tabella 2;

Che secondo quanto sopra riportato è evidente come, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali dei Comuni, assumano fondamentale rilevanza le voci di spesa e di entrata che contribuiscono a determinare il rapporto. L'articolo 2 del D.M. elenca le voci, puntualmente richiamate nella Circolare, che compongono i termini del rapporto spesa di personale/entrate correnti. In particolare, per "Spesa del personale" si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (ove ancora in essere), per la somministrazione di lavoro, per gli incarichi di cui all'articolo 11 O del TUEL, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. Le "Entrate correnti" sono individuate come la media degli accertamenti di competenza riferiti ai primi tre titoli delle entrate, relativi agli ultimi tre rendiconti approvati, considerati al netto del FCDE di parte corrente assestato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata rispetto alle tre annualità che concorrono alla media. In particolare l'art. 33, comma 2, del Decreto Crescita ha previsto che "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle

risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018". La norma consente quindi una crescita controllata e proporzionata, in relazione agli incrementi di organico, delle risorse accessorie necessarie sia per l'alimentazione del fondo che per la retribuzione degli incaricati di posizione organizzativa. Di conseguenza, chiarisce la Circolare, l'applicazione della nuova disciplina non può avere in nessun caso effetti peggiorativi, in caso di variazione in diminuzione del personale in servizio, rispetto alle limitazioni vigenti per i medesimi trattamenti (ad esempio, qualora in sede di prima applicazione il numero di cessazioni superi quello delle nuove assunzioni);

La Tabella 1 del D.M. individua i valori soglia di massima spesa del personale per fascia demografica: Tabella 1 (art. 4, comma 1 -valore soglia massima) Fasce demografiche: Valore soglia a) comuni con meno di 1.000 abitanti 29,50%; b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti 28,60%; c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti 27,60%; d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti 27,20%; e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti 26,90%; f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti 27,00%; g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti 27,60%; h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti 28,80%; i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre 25,30%. Il Comune di Domanico, pertanto, si colloca nella fascia demografica di cui alla lett. a) con un valore soglia pari al 29,50% (abitanti al 31.12.2020 - 930 -dato ISTAT);

Rilevato che secondo l'art. 4 comma 2 del citato D.M. i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta al di sotto dei valori soglia per fascia demografica, individuati dalla Tabella 1 del comma 1 dell'art. 4, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art.2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica;

Rilevato che secondo quanto previsto all'art. 5 comma 1 del citato D.M. i comuni, di cui all'art. 4 comma 2, a decorrere dal 20 aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2024, possono incrementare annualmente per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato all'art. 5 Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1;

Rilevato che secondo quanto stabilito all'art. 5 del D.M. 17 marzo 2020, comma 2, per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica e fermo restando l'adozione dei piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

Rilevato altresì che ai sensi l'art. 7 comma 1 del D.M. 17 marzo 2020 recante -Disposizioni attuative e finali.- "1. La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", come ulteriormente specificato dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 13 maggio 2020, sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione attuativo dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, come altresì chiarito dalla Corte dei Conti sez. Regionale di Controllo per la Lombardia par/164/2020 del 2 dicembre 2020 "Peraltro, proprio al fine di regolare le possibili interferenze fra le due discipline, l'art. 7, comma 1, del D.M. adottato in data 17 marzo 2020 dal Ministro per la Pubblica amministrazione in attuazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 ha espressamente previsto che "la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296". Ne consegue, pertanto, che permane, a carico del comune, l'obbligo di rispettare i limiti di spesa fissati, a seconda della fascia demografica, dai commi 557 quater e 562 dell'art. 1 della L. n. 296/2006 e che, qualora il comune che sia in regola con i predetti limiti proceda, sulla base della disciplina introdotta dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, all'assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, la maggior spesa contratta per queste ultime assunzioni non si computa ai fini della verifica del rispetto del limite di spesa previsto dai predetti commi 557 quater e 562... omissis... ritiene che i limiti

alla spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557 quater e 562, della legge n. 296/2006 non sono stati abrogati dalla nuova disciplina introdotta dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019. Qualora il comune, la cui spesa del personale rispetti i limiti previsti dai predetti commi 557 quater e 562, proceda, sulla base della disciplina introdotta dall'art. 33 del D.L. n. 34/2019, all'assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, la maggior spesa derivante da queste ultime assunzioni non si computa ai fini della verifica del rispetto dei limiti di spesa previsti dai commi 557 quater e 562 dell'art. 1 L. n. 296/2006";

Considerato che il decreto-legge 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il D.M. 17 marzo 2020 ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall'art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014 e successive integrazioni;

Considerato che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 562 legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio dell'anno 2008 (per gli enti con popolazione fino a 1.000 abitanti), valore che è possibile incrementare fino alla spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, del D.M. 17 marzo 2020, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica (nel caso del Comune di Domanico : 33%), con la gradualità di cui alla Tabella 2;

Rilevato che come esplicitato nella Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 13 maggio 2020 paragrafo 1.4 di seguito riportato "omissis i comuni che si collocano nella prima casistica, e che cioè rilevano nell'anno di riferimento un'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti inferiore al valore-soglia definito dall'art. 4 del decreto attuativo, possono incrementare annualmente la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla tabella introdotta dall'art. 5 del decreto medesimo, e fermo in ogni caso il rispetto del valore soglia. Si fa presente che i valori percentuali riportati in tabella rappresentano un incremento rispetto alla base «spesa di personale 2018», per cui la percentuale individuata in ciascuna annualità successiva alla prima ingloba la percentuale degli anni precedenti. Si tratta di una misura finalizzata a rendere graduale la dinamica di crescita della spesa di personale, comunque nei limiti massimi consentiti dal valore-soglia di riferimento. Tale limitazione alla dinamica di crescita può tuttavia essere derogata, e quindi superata, nel caso di comuni che abbiano a disposizione facoltà assunzionali residue degli ultimi cinque anni (c.d. resti assunzionali). Ciò vuol dire che il comune può utilizzare i propri resti assunzionali anche in deroga ai valori limite annuali di cui alla Tabella 2 del decreto attuativo, in ogni caso entro i limiti massimi consentiti dal valore soglia di riferimento."; pertanto in base all'art. 5 Tabella 2 è possibile effettuare, oltre alle assunzioni consentite dal previgente sistema del turnover (utilizzando sino al 2024 anche le facoltà assunzionali residue per i 5 anni antecedenti il 2020):

- per il 2020 assunzioni per una somma pari al 23% della spesa di personale 2018;
- per il 2021 ulteriori assunzioni per una somma aggiuntiva pari al 6% della spesa di personale 2018;
- per il 2022 ulteriori assunzioni per una somma aggiuntiva pari al 4% della spesa di personale 2018;
- per il 2023 ulteriori assunzioni per una somma aggiuntiva pari al 1% della spesa di personale 2018;
- per il 2024 ulteriori assunzioni per una somma aggiuntiva pari al 1% della spesa di personale 2018 fino a concorrenza del limite invalicabile del rapporto del 29% tra spesa del personale ed entrate correnti come stabilito dall'art.2;

Richiamata la Delibera di GC. n. 48 del 07/10/2021 avente ad oggetto " PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021/2023 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI" che è stata approvata dalla COSFEL nella seduta del 17/11/2021;

Accertato che le facoltà assunzionali sono definite:

- D.l. 30 aprile 2019 n. 34, "Decreto crescita", che all'art. 33 c.2 prevede che, a decorrere dalla data che verrà individuata con apposito decreto attuativo, i Comuni potranno effettuare assunzioni di personale a tempo

indeterminato entro il limite di una spesa complessiva per il personale dipendente (al lordo degli oneri riflessi) non superiore al valore soglia, definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli risultanti dal rendiconto dell'anno precedente a quello in cui è prevista l'assunzione, che dovranno essere calcolate al netto delle entrate a destinazione vincolata e del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità stanziato in Bilancio di Previsione;

Visto pertanto il conseguente Decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della funzione pubblica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27.4.2020, secondo il quale:

- Ai sensi dell'art. 3 il Comune di Domanico rientra nella lett. a), come dimostrato dai seguenti conteggi:
- Ai sensi dell'art. 4 il valore soglia di massima spesa del personale del Comune di Domanico è il **29,5%** rispetto alle entrate correnti;
- Ai sensi dell'art. 4 comma 2, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia possono incrementare la spesa per assunzioni del personale a tempo indeterminato dell'ultimo rendiconto approvato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore a tale valore soglia e nel rispetto della dinamica di crescita delimitata dalla tabella 3 (contenuta nell'art. 5) che individua le percentuali massime di incremento annuale della spesa di personale;
- Ai sensi del comma 1, dell'art. 5, infatti, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente per assunzioni di personale a tempo indeterminato la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art.2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella 2.

Considerato pertanto che il Comune di Domanico ha una bassa incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti come dimostrato dai seguenti conteggi:

ENTRATE CORRENTI	2019	2020	2021
TOTALE TIT. 1-2-3	1.049.094,12 €	1.124.008,53 €	1.280.518,42 €

MEDIA	1.151.207,02 €
FCDE	97.379,17 €
VALORE ENTRATA	1.053.827,85 €

SPESA DEL PERSONALE ANNO 2021	194.945,35 €
--------------------------------------	---------------------

PERCENTUALE FASCIA	18,50%
--------------------	--------

Limite massimo di spesa del personale pari al 29,50% della Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE	310.879,21 €
---	---------------------

Accertato che per l'anno 2022 l'Ente, nel rispetto delle sopra indicate normative, può incrementare la spesa del personale riferita all'anno 2018 :

	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
A)Incremento max perc.(%) su spesa pers. 2018	23%	29%	33%	34%	35%
B)Spesa del personale rendiconto anno 2018			€. 287.545,51		

D) Incremento massimo di spesa del personale (B+C)	382.435,53 €	385.310,98	388.186,43
E) Limite massimo di spesa del personale 29,50%	310.879,21 €	310.879,21 €	310.879,21 €

Considerate al riguardo, come da prospetto sottostante, le indicazioni inerenti il calcolo della spesa potenziale massima per le assunzioni, fornite dal Ministero dell'Interno, cui l'Ente comunale (in situazione di riequilibrio finanziario) è assoggettato al fine dell'autorizzazione alle assunzioni di personale:

CALCOLO DELLA SPESA POTENZIALE MASSIMA PER L'ANNO 2022		
Spesa potenziale massima 2022 310.879,21 €	29,50% della Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE	€ 310.879,21

Rilevato che dalla ricognizione effettuata, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. 165/2001, non risulta una situazione di soprannumero o comunque eccedenze di personale;

Rilevato inoltre che il Comune di Domanico ha stabilizzato nell'anno 2021 n.3 lavoratori, ex LSU, nell'anno 2021 a tempo indeterminato, part time a 26 ore settimanali, con il contributo del Ministero del Lavoro pro-capite di Euro 9.296,22, regionale di euro 3.800,00;

Dato atto che la Regione Calabria con proprio decreto n.3183 del 24/03/2022 ha pubblicato un avviso a cui il Comune di Domanico ha aderito che prevede la concessione dell'incremento del contributo annuo già riconosciuto per gli ex lavoratori LSU stabilizzati nella misura di euro 8.703,78;

Dato atto che i responsabili dei settori per assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui essi sono preposti e per il conseguimento dei relativi obiettivi, hanno evidenziato la necessità di prevedere nel "Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022:

- l'incremento dell'orario di lavoro dei lavoratori ex Lsu assunti a tempo indeterminato di n. 4 per la categoria A e n. 8 ore settimanali per le categorie B in modo da assicurare la loro presenza in servizio per n. 30 ore e n. 34 ore settimanali;
- l'assunzione a tempo indeterminato mediante procedura selettiva di n. 1 unità di cat. D per ricoprire il posto di istruttore direttivo contabile attualmente vacante e coperto mediante l'assunzione di una unità a tempo determinato ex art. 110 del tuel;
- la progressione verticale di una unità di cat. B , all'interno del settore tecnico, in quanto a fronte del collocamento in quiescenza d dell'unica unità di cat. D, si rende necessario valorizzare le professionalità presente in detto settore che, oltre ad aver maturato una esperienza ultradecennale in detto settore e possiede il titolo di studio idoneo: laurea in ingegneria;

Visto che con deliberazione di G.C. n. 15/2021 è stato approvato il Piano triennale delle Azioni Positive 2021/2023;

Visto che con Deliberazione di G.C. n. 37 del 30/06/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024 e che questo Ente una volta approvato dal Consiglio Comunale procederà all'approvazione del piano risorse ed obiettivi 2022/2024 in quanto questo Ente non è tenuto all'adozione del piano performance;

Attesa la grave carenza di personale di questo Ente, rispetto alle effettive necessità gestionali basta dire che a causa di tale carenza il Sindaco attualmente è responsabile di n. 2 settori sui tre esistenti in cui è articolata l'organizzazione dell'Ente;

Considerato che la dotazione organica allegata è stata rideterminata in conformità al D.M. 18 novembre 2020 del Ministro dell'Interno emanato ai sensi dell'art. 263, comma 2 del TUEL 2000, con il quale è stato fissato per il triennio 2020-2022 il rapporto medio dipendenti- popolazione per classe demografica, valido per gli enti in condizioni di dissesto o di riequilibrio finanziario, ai fini di cui all'art.259, comma 5 del TUEL, dal quale risulta che, per gli Enti con popolazione da 500 a 999 abitanti, il rapporto medio è pari a 1/112 e che pertanto il Comune di Domanico applicando tale parametro in base alla popolazione residente al 31.12.2021 (929 abitanti dato ISTAT) spetta un numero di dipendenti pari a 8,30 unità; Che il Comune di Domanico ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243-bis del TUEL, per cui l'attuazione del piano assunzionale è subordinato all'approvazione della COSFEL;

Considerato che la vigente normativa prevede che possono procedere ad assunzioni di personale gli Enti che:

1. Abbiamo rispettato nell'esercizio precedente l'equilibrio di bilancio ai sensi della Circolare n. 3/2019 del M.E.F. - RGS (art. 31, comma 26 lett. d) della legge n.183/2011; art. 1, comma 462, lett. d) della legge n. 228/2012; art. 1, commi 820 e segg. della legge n. 145/2018);
2. Abbiamo adottato il piano della performance di cui all'art. 10, comma 5, del D.Lgs n. 150/2009, che per gli Enti Locali è unificato nel PEG ai sensi dell'art. 169, comma 3-bis, del D.Lgs n. 267/2000;
3. Abbiamo rispettato l'obbligo di contenimento della spesa del personale entro il limite imposto nel caso di specie dall'art.1, comma 562, della legge n. 296/2006 (spesa del personale anno 2008);
4. Abbiamo approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 39 della legge n. 449/1997, art. 6, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001; art. 91, comma 1, del D.Ls n. 267/2000);
5. Abbiamo verificato l'assenza di situazioni di eccedenza e di soprannumero ai sensi dell'art. 33, comma 2 del D.Lgs n. 165/2001;
6. Abbiamo approvato il Piano triennale delle Azioni Positive in materia di pari opportunità, (art.48, comma 1, del D.Lgs n. 198/2006; art. 6, comma 6 del D.Lgs n. 165/2001);

Visto che relativamente ai suddetti vincoli in questo Ente:

la spesa del personale ad oggi prevista per l'anno 2022, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 562, della legge n.296/2006, rispetta il limite della spesa sostenuta nell'anno 2008, nonché gli obblighi di riduzione della spesa del personale (Allegato A) è stato rispettato nell'esercizio precedente l'equilibrio di bilancio ai sensi della Circolare n. 3/2019 del M .E.F.- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - (art. 31, comma 26, lett. d), della legge n. 183/2011; art. 1, comma 462, lett. d), della legge n. 228/2012), ed il prospetto della verifica dell'equilibrio di bilancio nell'esercizio 2021 è stato allegato al rendiconto 2021 (art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018);

il bilancio di previsione esercizio 2022-2024 è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 30/06/2022 e sarà portato all'approvazione del Consiglio nella prima seduta utile e successivamente si procederà all'inoltro dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) ed all'approvazione del piano risorse ed obiettivi 2022/2024 in quanto questo Ente non è tenuto all'adozione del piano performance, il rendiconto della gestione 2021 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.06 del 28/04/2022 ed i relativi dati sono stati inviati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro i termini di legge;

che con deliberazione di G.C n. 21/2021, in quanto Ente inferiore a 5000 abitanti, ai sensi della legge 145/2018 si è avvalsa della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato e di non tenere la contabilità economico-finanziaria;

che non esistono in questo Ente situazioni di eccedenza né di soprannumero;

Preso atto che sulla base dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato risulta essere pari al 18,50%, che pertanto il Comune di Domanico si pone al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione indicata dal D.M. 17 marzo 2020 all'articolo 4, Tabella 1, ossia al 29,50 % per la fascia demografica di appartenenza (a) (come da schema di calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato anni 2022-2024, allegato B);

Ritenuto pertanto di adottare il programma dei fabbisogni del personale per il triennio 2022-2024, unitamente al programma assunzionale relativo al triennio 2022/2024;

Visto il pensionamento nel corso del 2022 di un'unità di personale full-time categoria B3;

Rilevato, nel rispetto del limite di spesa per le nuove assunzioni di personale aggiuntive come sopra riportato, di approvare il seguente programma dei fabbisogni del personale per il triennio 2022-2024 dal quale risultano i seguenti utilizzi dei margini assunzionali per ciascuna annualità come sopra riportati:

1) annualità 2022

- **n. 1 unità part time, Cat D, 18 ore settimanali**, profilo professionale "Istruttore direttivo contabile "(Servizio finanziario –tributi-personale) € **22.674,74** al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP da reclutare mediante concorso pubblico, ex art. 35, comma 1, lett. a), dando atto che la procedura di cui all'art. 34-bis del D.Lgs n. 165/2001 è stata **già espletata nell'anno 2021**;

- **n. 1 unità full time Cat. C, Profilo Professionale "Istruttore tecnico "(Servizio Tecnico) € 3.476,50** al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, mediante progressione di carriera;

-**incremento orario di n. 4 ore settimanali, per n. 1 unità, , Cat. A1, part time, 26 ore settimanali, Profilo Professionale "operatore" stabilizzato, (Servizio Tecnico) € 2.738,15** al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP;

- **incremento orario di n. 8 ore settimanali, per n. 2 unità part-time a 26 ore , Cat. B 1, Profilo professionale " Esecutore " stabilizzato, (Servizio Amministrativo e Contabile) € 11.615,22** al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP;

TOTALE UTILIZZO (totale costo) € **40.504,61** + 194.945,35 (spesa personale rendiconto 2021) = **235.449,96 < 310.879,22** Spesa potenziale massima 2022 (Allegato B)

2) annualità 2023 : concorso per l'assunzione di un Istruttore Direttivo Tecnico € **22.674,74** al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP da reclutare mediante concorso pubblico, ex art. 35, comma 1, lett. a);

3) 2024: al momento non è programmata alcuna assunzione;

Richiamato l'art. 3, comma 8, della Legge. 19/06/2019 n. 56 ai sensi del quale "omissis al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31/12/2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.";

Dato atto che il margine di spesa sopra citato, sulla base delle indicazioni disponibili anche per quanto riguarda il D.U.P. 2022-2024 e il Bilancio di Previsione 2022-2024 consente l'adozione del suddetto programma di reclutamento senza superare il "valore soglia" sopra citato;

Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 562 legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore della spesa per il personale anno 2008;

Rilevato a tal fine la spesa del personale anno 2008 è pari a€ 359.518,60 e che in sede previsionale la spesa di personale per il triennio 2022-2024, si mantiene in diminuzione rispetto a tale valore;

Dato atto che, ai sensi delle Linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018, la programmazione del fabbisogno del personale richiede l'approvazione della dotazione organica dell'Ente nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle integrazioni assunzionali programmate per il triennio 2022-2024, necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente;

Ritenuto pertanto di approvare unitamente al fabbisogno il nuovo schema di dotazione organica del Comune di Domanico, secondo le linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 (Allegato A);

Rilevato che il costo della dotazione organica (Allegato A) si muove entro i limiti finanziari di cui all'art. 1 comma 557 L. 296/2006;

Sottolineato che:

- gli oneri determinati dalle nuove assunzioni, anche alla luce dei pareri resi dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti Basilicata n. 2/2012, Campania n. 253/2012 e Veneto n. 45/2013, anche se non effettivamente realizzati producono un effetto prenotativo sul tetto alla spesa del personale;
- in base al punto 5 del principio contabile ali. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, "5.1. Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa. Alla fine dell'esercizio, le prenotazioni alle quali non hanno fatto seguito obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute sono cancellate quali economie di bilancio";

Richiamata la recente Deliberazione della Corte dei Conti sez. Regionale di Controllo per la Lombardia n.24/2021 che ha evidenziato come il nuovo meccanismo di quantificazione della capacità assunzionale degli enti locali definisca un parametro finanziario "di flusso, a carattere flessibile" che deve essere aggiornato ogni anno sulla base dei dati dell'ultimo rendiconto approvato, rinviando a quanto sostenuto dalla sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna con la Deliberazione n. 55/2020 secondo cui "Desumere il dato relativo alla spesa del personale dall'ultimo rendiconto della gestione approvato, coincidente nella specie con il rendiconto approvato nel corso del medesimo esercizio in cui è adottata la procedura di assunzione di personale, è in linea con la finalità, propria della nuova normativa, di introdurre un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale nell'ottica di una programmazione maggiormente flessibile della spesa per il personale, rimodulabile anche in corso del medesimo esercizio in cui l'ente procede all'assunzione";

Considerato che la presente programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2022/2024 è adottata tenendo conto della sostenibilità finanziaria calcolata con riferimento all'ultimo rendiconto approvato, ovvero agli ultimi tre rendiconti di gestione approvati, cioè 2019, 2020, 2021;

Acquisito il parere n.9 del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 D.Lgs 267/2000 in data 21/06/2022 allegato alla presente;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con Voti Unanimi, legalmente resi

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate

- Di prendere atto:

che il parametro di virtuosità finanziaria di questo Ente previsto dal D.L. 34/2019 e dal DPCM 17 marzo 2020 si colloca al di sotto del "valore soglia" di spese di personale su entrate correnti, e precisamente nella percentuale del 18,50%;

che di conseguenza il margine potenziale di spesa fino al raggiungimento del valore soglia, 29,50% secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.M. citato, è pari a €. 310.879,21

- di prendere atto dello schema di calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019 convertito nella Legge n. 58/2019 e, del D.M. 17 marzo 2020, Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 13 maggio 2020, di cui all'Allegato B;

- di approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2022/2024, Allegato C), prevedendo la copertura dei posti di organico come segue:

1) annualità 2022:

- **n. 1 unità part time, Cat D, 18 ore settimanali, profilo professionale "Istruttore direttivo contabile"**

(Servizio finanziario – tributi-personale) € **22.674,74** al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP da reclutare mediante concorso pubblico, ex art. 35, comma 1, lett. a), dando atto che la procedura di cui all'art. 34-bis del D.Lgs n. 165/2001 è stata già espletata nell'anno 2021;

- **n. 1 unità full time Cat. C, Profilo Professionale "Istruttore tecnico"**(Servizio Tecnico) € **3.476,50** al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, mediante progressione di carriera;

-**incremento orario di n. 4 ore settimanali, per n. 1 unità, , Cat. A1, part time, 26 ore settimanali, Profilo Professionale "operatore" stabilizzato, (Servizio Tecnico) € 2.738,15** al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP;

- **incremento orario di n. 8 ore settimanali, per n. 2 unità part-time a 26 ore , Cat. B 1, Profilo professionale " Esecutore " stabilizzato, (Servizio Amministrativo e Contabile) € 11.615,22** al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP;

TOTALE UTILIZZO (totale costo) € € **40.504,61** + 194.945,35 (spesa personale rendiconto 2021) =

235.449,96 < 310.879,22 Spesa potenziale massima 2022 (Allegato B);

2) annualità 2023 : concorso per l'assunzione di un Istruttore Direttivo Tecnico € **22.674,74** al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP da reclutare mediante concorso pubblico, ex art. 35, comma 1, lett. a);

3) 2024: al momento non è programmata alcuna assunzione;

- di approvare la dotazione organica dell'Ente, secondo le linee di indirizzo del DPCM 8 maggio 2018 ed al D.M. 18 novembre 2020 del Ministro dell'Interno emanato ai sensi dell'art. 263, comma 2 del TUEL 2000, (Allegato A);

- di dare atto infine che a seguito delle modifiche e della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, d.lgs n. 165 del 2001:

non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

il programma assunzionale mantiene il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato

dall'organo di revisione, e che determina una spesa non superiore a quella prevista dall'art. 4, comma 1 del citato D.M. 17 marzo 2020:

- di dare atto che, le risorse finanziarie destinate all'attuazione della presente programmazione, nei limiti delle risorse quantificate sulla base del personale in servizio e di quelle connesse alle capacità assunzionali, previste dalla legislazione vigente, trovano copertura negli appositi capitoli di bilancio e che la relativa spesa risulta coerente bilancio 2022/2024;

- di dare atto che il presente atto è stato trasmesso alle Organizzazioni Sindacali e alle R.S.U. dell'Ente;

- di dare atto che ai sensi dell'art. 243 del Tuel il presente atto produrrà i suoi effetti solo in seguito all'approvazione da parte della Commissione per la stabilità per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'Interno;

- di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000,

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

UFFICIO

Si esprime parere FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio

Data 07/07/2022

F.to

DOTT. ANTONIO GRIMALDI

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio

F.to

Dott. Antonio Grimaldi

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)

Il relativo impegno di spesa, per complessivi €0 viene annotato sul Capitolo Codice del bilancio 2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Data

F.to

Dott. Antonio Grimaldi

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Comunale

Il Sindaco

F.to

D.ssa Falvo Maria Rosa

F.to

Arch. Gianfranco Segreti Bruno

Della sujestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line con il N. 449 il 28/07/2022 e per quindici giorni consecutivi.

Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 D.L.vo 267/2000) con nota del 28/07/2022 Prot. n° 2270

Data _____

Il Responsabile del Settore Amministrativo

L'incaricato del Servizio

F.to

Arch. Gianfranco SEGRETI BRUNO

La sujestesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

Data: 07/07/2022

Il Responsabile del Settore Amministrativo

F.to

Arch. Gianfranco SEGRETI BRUNO

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Responsabile del Settore Amministrativo

Arch. Gianfranco SEGRETI BRUNO